

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei Relatori e subemendamenti riferiti agli emendamenti 2.200 e 3.200</i>)	18

SEDE REFERENTE:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ERRATA CORRIGE	17

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Fava 4.013 è stato sottoscritto dal deputato Marco Carra.

Informa inoltre che, in seguito ad un'ulteriore riflessione sui ricorsi relativi ai giudizi di ammissibilità sugli emendamenti presentati nella giornata di ieri, le Presidenze delle Commissioni riunite ritengono possibile riammettere anche le seguenti proposte emendative:

Monai 1.61, che incrementa la dotazione del fondo per la mobilità sostenibile;

Simonetti 3.15, che prevede misure per la tutela del *made in Italy* nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

Fugatti 3.19, che incrementa le somme deducibili dall'IRAP da parte delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle persone fisiche esercenti arti e professioni;

Rubinato 3.017, il quale istituisce un fondo per l'assegnazione di contributi di cofinanziamento in conto capitale per l'ammortamento di mutui contratti da comuni con popolazione compresa tra 5.000

e 20.000 abitanti che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e che risultino sottodotati;

Fava 4.0.13, che dispone l'estensione delle misure relative alla ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza alle aziende italiane da esse controllate;

Fluvi 4.019, il quale riduce del 20 per cento la misura del primo acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP per il periodo di imposta in corso, in favore dei contribuenti che esercitino attività di impresa, arti o professione;

Fugatti 5.015, che modifica la disciplinano del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi;

Fluvi 5.032, che consente la rateazione senza interessi delle somme dovute nel periodo di imposta in corso a titolo di imposte e contributi;

Ceccuzzi 5.044, che esclude l'applicazione degli studi di settore nei confronti delle aziende contoterziste operanti nei settori della moda, del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria che abbiano registrato nel primo semestre del 2009 perdite di fatturato;

Colaninno 7.030, il quale innalza, per gli anni 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES;

Fluvi 7.031, il quale modifica i criteri di individuazione dei contribuenti minimi, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina fiscale, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007, intervenendo inoltre sulla misura della ritenuta di acconto applicabile a tale categoria di contribuenti;

Fluvi 7.032, il quale modifica la disciplina IRES relativa alla deducibilità della svalutazione dei crediti;

Causi 7.034, che introduce il diritto per i fornitori della pubblica amministrazione di ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti di quest'ultima,

consentendo inoltre la cessione di tali crediti a banche ed intermediari finanziari.

Si tratta, infatti, di proposte emendative che attraverso interventi di natura tributaria, ovvero altre misure di sostegno in favore di settori produttivi, risultano volte a perseguire obiettivi di incentivo al sistema delle imprese in crisi, coerentemente con le finalità e con i contenuti del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Lulli 4.018, il quale prevede che, per il 2009, i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni assimilate ovvero servizi internazionali possano, in deroga alla disciplina IVA, detrarre o chiedere il rimborso dell'IVA in eccesso anche quando l'ammontare delle operazioni non imponibili IVA sia inferiore al 25 per cento delle operazioni effettuate, rileva come tale proposta emendativa sia compresa nel novero degli emendamenti in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane e di credito alle esportazioni che, presentando profili di inammissibilità, potrebbero essere discussi previo consenso unanime dei gruppi.

Comunica, inoltre, che è pervenuta un'ulteriore articolo aggiuntivo del Governo 7.0211, che è in distribuzione, il quale sospende fino al 30 giugno 2009 l'efficacia del comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, recante disposizioni ordinamentali in materia di attività di servizio di noleggio con conducente, e che risulta analogo agli emendamenti Zeller 1.07, Lazzari 3.7, Bernardo 7.6 e Governo 7.052, già dichiarati inammissibili. Pertanto, si conferma il medesimo giudizio anche sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Ribadisce quindi la proposta, già avanzata dalle Presidenze delle Commissioni riunite nella seduta pomeridiana di ieri, di discutere, in presenza del consenso unanime in tal senso da parte di tutti i gruppi, alcuni gruppi di proposte emendative che, in assoluto, presentano profili di criticità quanto alla loro ammissibilità.

Si tratta delle proposte emendative in materia di lavoro e previdenza (emendamenti Governo da 7.0.202 a 7.0.210; Forcolin 1.65 e Comaroli 4.04); previsioni in materia di esposizione all'amianto (emendamenti Milanese 2.42, Zunino 7.013, Governo 7.051, Scandroglio 7.062); misure in materia di internazionalizzazione imprese e di credito all'esportazione (emendamenti Abrignani 4.01, Fava 4.08, Lulli 4.018 e Raisi 7.055, Raisi 7.068); previsioni in materia di demanio marittimo (articoli aggiuntivi Vannucci 5.057 e Bernardo 5.058); misure in materia di recupero di agevolazioni fiscali illegittime nei confronti di società municipalizzate (emendamenti Bernardo 7.4 e 7.053 Governo); norme in materia di patto di stabilità interno (emendamenti De Micheli 7.016, Quartiani 7.061, Froner 7.064, Graziano 7.065, Barbato 7.028, Fontanelli 7.020 e 7.021, Fontanelli 7.022, Fontanelli 7.023, Galletti 7.036, Galletti 7.0.37, De Micheli 7.015, Barbato 7.0.29, Quartiani 7.060, Froner 7.063, Graziano 7.066); interventi di risparmio (emendamento Raisi 8.0.1); misure a tutela di risparmiatori truffati (emendamento Bernardo 3.9).

Le Commissioni concordano sulla proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*), che le Presidenze si riservano di valutare sotto il profilo della loro ammissibilità.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che tra le proposte emendative testé presentate dai relatori risultano inammissibili le seguenti:

7.104, relativo alla disciplina sui termini di dismissione delle partecipazioni nelle banche popolari eccedenti i limiti previsti dal testo unico bancario;

7.0212, limitatamente ai commi 15 e 16, i quali escludono dalle procedure esecutive i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per l'attività ispettiva nei luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro irregolare, e prevedono il trasferimento al Ministero del lavoro delle funzioni dell'ISFOL, per il supporto e l'assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti finanziati con risorse comunitarie

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle predette proposte emendative alle ore 18 di oggi.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), considerato che l'articolo aggiuntivo dei relatori 7.0212, recante misure urgenti a tutela dell'occupazione, è stato dichiarato ammissibile, chiede se siano stati riammesse le proposte emendative già presentate in materia di ammortizzatori sociali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che, a seguito del raggiungimento del consenso unanime tra i gruppi in materia, sottoporrà, come già concordato, al Presidente della Camera la richiesta di ammettere all'esame e alla votazione le proposte emendative sulle materie già illustrate, inclusi di quelli in materia di lavoro e previdenza richiamate.

Giovanni FAVA (LNP), considerata l'importanza delle proposte emendative presentate dai relatori, riterrebbe opportuno fissare il termine di presentazione dei subemendamenti alle ore 21 della giornata odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea che, essendo stati presentati solo due emendamenti ai primi tre articoli del decreto-legge, il termine di presentazione dei relativi subemendamenti può essere fissato alle 18.

Alberto TORAZZI (LNP), nel concordare con i rilievi del deputato Fava, ritiene che si possa fissare il termine di presen-

tazione dei subemendamenti alle 21 e convocare le Commissioni per procedere alla votazione delle proposte emendative fissando una seduta domani mattina alle 9. Ritiene infatti che l'importanza degli argomenti in discussione richieda adeguati tempi di trattazione.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), ricordato che, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di far slittare l'avvio della discussione generale in Assemblea sul provvedimento al prossimo giovedì 26 marzo, dichiara di non comprendere i motivi per i quali dovrebbe essere concesso un termine così stretto per la presentazione dei subemendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come sia necessario procedere celermente alla votazione delle proposte emendative, in quanto il testo modificato dovrà essere trasmesso in tempi utili alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri.

Andrea LULLI (PD), nell'accedere alla proposta del Presidente di fissare il termine dei subemendamenti agli emendamenti 2.200 e 3.200 dei relatori alle 18 e per i restanti alle 21 della giornata odierna, chiede se siano stati riammesse le proposte emendative che presentavano profili di criticità, sulle quali tuttavia le presidenze avevano dimostrato disponibilità alla riammissione in presenza di un consenso unanime da parte di tutti i gruppi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, conferma che, sulla scorta del consenso unanime dei gruppi in tal senso, si è convenuto di sottoporre al Presidente della Camera la richiesta di discutere e votare le proposte emendative in materia di lavoro e previdenza, esposizione all'amianto, internazionalizzazione delle imprese e credito all'esportazione, demanio marittimo, recupero delle agevolazioni fiscali illegittime nei confronti di società municipalizzate, patto di stabilità interno, nonché di misure a tutela dei risparmiatori truffati,

che sono state puntualmente indicate poc'anzi.

Alla luce delle richieste avanzate in tal senso, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti sugli emendamenti 2.200 e 3.200 è fissato alle ore 18 di oggi, mentre il termine per la presentazione di subemendamenti su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori è fissato alle ore 21 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, trenta minuti dopo la conclusione delle predette votazioni.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 21.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha deciso di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento alla giornata di giovedì 26 marzo prossimo, al termine delle votazioni, e di iniziare le votazioni sugli articoli a partire dalla seduta di martedì 31 marzo.

Inoltre è stato convenuto che le votazioni in Assemblea nella giornata di do-

mani proseguiranno fino alle ore 19, con una breve interruzione dalle 13 alle 14,30 circa.

Informo inoltre che il Presidente della Camera ha accolto la richiesta, avanzata dai Presidenti relativa alla possibilità di esaminare le proposte emendative sulle quali si è riscontrato l'assenso unanime dei gruppi.

Avverte infine che è pervenuta alle Presidenze una richiesta di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti agli articoli successivi al 3.

Alla luce di tali elementi i Presidenti delle Commissioni riunite hanno convenuto quanto segue:

il predetto termine di presentazione dei subemendamenti, già fissato alle ore 21 di oggi, sarà posticipato alle ore 12 di domani;

la seduta di domani, già convocata alle ore 15, sarà anticipata a mezz'ora dopo il termine delle votazioni antimeridiane dell'Aula, prevedendo una ulteriore seduta nel pomeriggio di lunedì 23, a partire dalle ore 15.

Avverte infine che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 2.200 e 3.200 dei relatori (*vedi allegato*).

Giovanni FAVA (LNP), alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, ritiene preferibile avviare l'esame degli emendamenti nella giornata di lunedì, ritenendo altresì incomprendibile che la discussione in Assemblea inizi nella giornata di giovedì 26, mentre le votazioni avranno inizio solo nella giornata di martedì 31.

Andrea LULLI (PD) concorda con le considerazioni del deputato Fava, che considera di buon senso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come le presidenze delle Commissioni riunite siano disponibili ad esaminare la proposta di rinviare l'avvio dell'esame degli emendamenti alla giornata di lunedì 23;

in tale ipotesi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori riferiti agli articoli successivi al 3 potrebbe slittare alle ore 18 di domani.

In tale contesto sottolinea tuttavia la necessità di tenere conto che nella giornata di martedì 24 gli spazi di lavoro delle Commissioni risulteranno assai ristretti, in considerazione del fatto che in quella data le votazioni in Assemblea inizieranno dalle ore 10 e si protrarranno lungo tutto l'arco della giornata.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), con riferimento alla revisione dei giudizi di ammissibilità operata nel corso dell'odierna seduta pomeridiana, si sarebbe atteso che le presidenze rivedessero la propria valutazione anche con riferimento agli articoli aggiuntivi Franceschini 2.07 e 2.08, i quali assumono un evidente rilievo sociale, prevedendo l'istituzione di un contributo di solidarietà sulle fasce di reddito più alte, il quale sarebbe utilizzato per il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, ovvero per l'istituzione di un Fondo per la povertà estrema. Rileva infatti come, anche alla luce della decisione, assunta oggi, di esaminare tutte le proposte emendative in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali, dovrebbero essere considerati ammissibili i predetti articoli aggiuntivi o almeno l'articolo aggiuntivo Franceschini 2.08.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Quartiani, sottolinea come le ragioni che hanno indotto le presidenze a considerare inammissibili per estraneità di materia gli articoli aggiuntivi Franceschini 2.07 e 2.08 risieda nel fatto che tali proposte, da un lato, non sembrano direttamente attinenti ai contenuti del provvedimento, in quanto non dirette al sostegno delle imprese, e, dall'altro, individuano uno strumento che nulla ha a che vedere con gli istituti degli ammortizzatori sociali. Si riserva peraltro di approfondire ulteriormente la questione d'intesa con il Presidente della Commissione Attività produttive.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene necessario riflettere attentamente prima di decidere di rinviare il seguito dell'esame alla giornata di lunedì, considerando invece ipotizzabile prevedere sedute nella giornata di domani o di venerdì.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) rileva come nella giornata di domani siano previste votazioni fino alle ore 19, considerando pertanto possibile convocare successivamente una seduta delle Commissioni riunite, evitando in tal modo di prevedere una seduta nella giornata di lunedì 23.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni del deputato Formisano, precisa che l'avvio dell'esame delle proposte emendative sarebbe comunque confermato nella seduta odierna.

Giovanni FAVA (LNP) ribadisce come la sua proposta sia di non procedere ulteriormente, nella giornata odierna, all'esame del provvedimento, rinviandolo ad una seduta da convocare lunedì 23, anche per consentire di approfondire la portata delle complesse proposte emendative presentate nella giornata odierna dai relatori.

Andrea LULLI (PD) concorda con le considerazioni del deputato Fava e ribadisce come sia preferibile, a suo avviso, anche apprezzate le circostanze, non procedere alla votazione degli emendamenti nella seduta odierna.

Maurizio FUGATTI (LNP) osserva come la proposta di rinviare l'esame degli emendamenti alla seduta di lunedì 23 consegua alla decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo di avviare la discussione generale del provvedimento giovedì 26 marzo. Ritiene infatti che in tal modo le Commissioni abbiano a disposizione tempi più ampi per l'approfondimento delle proposte emendative presentate dai relatori e dei relativi subemendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che non vi sia tempo sufficiente per concludere l'esame degli emendamenti pre-

sentati al provvedimento in esame nella sola giornata di lunedì 23 marzo, rilevando come la giornata di martedì 24 sarà totalmente impegnata dalle votazioni in Assemblea sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene che nella giornata di martedì 24 sussistano spazi di esame per le Commissioni.

Andrea LULLI (PD) sottolinea come lo spirito collaborativo manifestato dal proprio gruppo non significhi che si intenda rinunciare ad un attento esame del provvedimento e delle proposte emendative. In questo senso sarebbe infatti disponibile a lavorare nella giornata di domani e di venerdì pur di esaminare adeguatamente il testo ai fini della discussione in Assemblea. Ribadisce peraltro il suo suggerimento di apprezzare ragionevolmente le circostanze.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene che, considerata l'importanza del provvedimento per il Paese, ed attesa la rilevanza delle questioni affrontate nelle proposte emendative in esame, si dovrebbe immediatamente procedere alle votazioni su di esse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce la sua disponibilità ad iniziare fin dalla seduta odierna l'esame degli emendamenti.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea come la proposta del suo gruppo di rinviare l'esame degli emendamenti alla giornata di lunedì 23 sia legato all'andamento dell'esame in sede referente. Rileva infatti come il provvedimento sia nato con un determinato contenuto, e come nel corso dell'esame del medesimo sia stato presentato un numero particolarmente alto di proposte emendative, molte delle quali sono state considerate inammissibili dalle presidenze, a volte anche in base a valutazioni discutibili. Successivamente si è proceduto alla revisione di tali giudizi su una serie di emendamenti, e contemporaneamente i relatori hanno presentato alcune proposte emendative di particolare

rilievo: ciò potrebbe comportare significative innovazioni nel contenuto del decreto-legge, che devono essere compiutamente valutate dai gruppi. Ritiene quindi che la proposta di rinvio dell'esame a lunedì serva appunto ad assicurare un esame serio dell'intervento legislativo, e recepisca l'orientamento prevalente delle Commissioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi dal dibattito, informa che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori riferite agli articoli successivi al 3 è fissato alle ore 18 della giornata di domani; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 15 di lunedì 23 marzo.

La seduta termina alle 22.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 152 del 17 marzo 2009, a pagina 37, alla terza riga, dopo le parole « EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI » inserire le parole « RIFERITI AL DECRETO-LEGGE »;

a pagina 41, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire « Zazzera » con « Lazzari »;

a pagina 43, seconda colonna, decima riga, sostituire « Zazzera » con « Lazzari »;

a pagina 181, prima colonna, alla sedicesima riga inserire il seguente titolo « EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE ».

ALLEGATO

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI
EMENDAMENTI 2.200 E 3.200**

ART. 2.

Al comma 3, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* il Ministero dello sviluppo economico.

0. 2. 200. 1. Vignali.

Dopo le parole: di un apposito protocollo di intenti *aggiungere le seguenti:* , sentite le associazioni di categoria interessate per settore,.

0. 2. 200. 2. Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Sostituire le parole: in relazione *con le seguenti:* nel quale sono definiti gli impegni assunti e le garanzie in relazione *e sostituire le parole:* ai termini di pagamento *con le seguenti:* al rispetto dei termini di pagamento.

0. 2. 200. 3. Monai, Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

Sostituire le parole: in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali *con le seguenti:* finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia e al rispetto.

0. 2. 200. 4. Bragantini, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: mantenimento dei livelli occupazionali *aggiungere le seguenti:* e qualora le aziende interessate necessitino di personale aggiuntivo per la produzione dei medesimi beni, all'assunzione prioritaria di personale di cittadinanza italiana,.

0. 2. 200. 5. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Sostituire le parole: nei rapporti interni alle filiere medesime *con le seguenti:* dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

0. 2. 200. 6. Torazzi, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: nei rapporti interni alle filiere medesime *inserire le seguenti:* e dalla legge 19 dicembre, n. 488.

0. 2. 200. 7. Torazzi, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Aggiungere, in fine, le parole: La sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti di cui al presente comma, comporta l'inserimento degli stessi in un apposito elenco da pubblicare nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

0. 2. 200. 8. Monai, Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo di sorveglianza che vigila sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle parti e determina le sanzioni per il mancato rispetto del Protocollo, ivi compresa la sospensione credito d'imposta a carico del produttore inadempiente.

0. 2. 200. 9. Moroni, Saglia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

2. 200. Il Relatore.

ART. 3.

All'emendamento 3.200 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le parole: Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, per gli anni 2009 e 2010.

b) dopo le parole: le operazioni *inserire le seguenti:* nel limite massimo di 4 miliardi di euro per il biennio 2009-2010.

c) sostituire le parole: assumere qualsiasi forma, quale quella della *con le seguenti:* riguardare la.

d) al primo periodo, sopprimere le parole da: e possono essere realizzate *fino alla fine del periodo. Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo:* Le risorse di cui al presente comma possono essere altresì destinate alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

e) sopprimere l'ultimo periodo.

f) dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

4-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziari, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento delle operazioni di cui al comma 4-bis. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse, in via prioritaria privilegiando quelle di garanzia del credito, di consolidamento del debito delle imprese nonché quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

0. 3. 200. 1. Lulli, Fluvi, Benamati, Caelearo, Ciman, Carella, Causi, Ceccuzzi, Colaninno, D'Antoni, De Micheli, Fadda, Fogliardi, Froner, Gasbarra,

Graziano, Losacco, Marchignoli, Marchioni, Pizzetti, Peluffo, Portas, Quartiani, Ria, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Testa, Vico, Zunino.

Dopo le parole: del rilascio di garanzie *inserire le seguenti:* anche in concorso con i Confidi che potranno richiedere interventi dello Stato a garanzia di una quota massima del 50 per cento dei crediti da garantire.

0. 3. 200. 2. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: rischio o di debito, *inserire le seguenti:* ad un tasso agevolato pari al 2 per cento.

0. 3. 200. 3. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Dopo le parole: anche a favore delle piccole e medie imprese *aggiungere le seguenti:* in particolare quelle ubicate nelle aree svantaggiate.

0. 3. 200. 4. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese *inserire le seguenti:* , nonché dei consorzi fidi.

0. 3. 200. 5. Occhiuto, Formisano, Pezzotta, Ruggeri, Romano.

Dopo le parole: in via diretta *inserire le seguenti:* senza oneri a carico delle imprese interessate,.

0. 3. 200. 6. Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Bragantini, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: Tali operazioni si dovranno effettuare in maniera proporzionale alla raccolta del risparmio relativa alle singole regioni.

0. 3. 200. 7. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione. Si finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

3. 200. I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di Tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

4. 200. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 5, all'articolo 9, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge n. 244 del 2007, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte ».

6. 200. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fi-

scale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base « funzionamento » del programma « prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « politiche economico-finanziarie e di bilancio », sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missioni da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » e del programma « Fondi da assegnare », u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente – cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. 100. I Relatori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

7. 101. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. »;

b) al comma 5 è aggiunto all'inizio il seguente periodo: « Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. ».

3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6. ».

7. 102. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative:

1) Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente: « b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; ».

3-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per

un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso;

b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3-*quater*. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

b) Sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:

Se il valore nomina delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.

c) Sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:

« L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità

della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. ».

7. 103. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « il termine » eliminare le parole: « di un anno »;

b) dopo le parole: n. 385 » aggiungere le seguenti: « così come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) dopo le parole: « è differito » sostituire le parole: « fino a un anno » con le seguenti: « di un anno ».

7. 104. I Relatori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente

alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Anci, all'Upi e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

5. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

6. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 28 febbraio 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

9. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « sentita » con le seguenti parole: « d'intesa con »;

b) al comma 12, nel primo periodo, sostituire le parole: « sentite le regioni » con le seguenti parole: « d'intesa con la Conferenza, unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

c) al comma 12-bis, sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 200 milioni ».

10. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea.

11. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea – con esclusione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

12. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

13. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

7. 0. 213. I Relatori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: « Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa ».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: « In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali

e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. ».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide

anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della legge 21 luglio 1991, n. 223.

8. All'articolo 19, comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del

predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: « tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali »;

b) al comma 1-bis, le parole « secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. »;

c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma: « 1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 ».

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole *presso il fondo di provenienza* sono inserite le seguenti « nel triennio precedente » e dopo le parole « pari a 3.000 euro » sono inserite le seguenti: « e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al

fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 ».

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: « *d*) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico »;

b) al comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: « *e*) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici »;

c) al comma 1, lettera *f*), dopo le parole « di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati », aggiungere le seguenti « , da casalinghe »;

d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: « *i*) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati ».

f) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'ar-

ticolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. ».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole « parenti e affini sino al terzo grado » con le parole « parenti e affini sino al quarto grado ».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 luglio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavoratore interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in

legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno *ad personam* con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche alle dotazioni organiche dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

16. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-*bis*, è inserito il seguente: « 294-*ter*. Non sono

soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali »

17. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica »;

18. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-*bis*. Le risorse del fondo perle aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione

dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera *a*), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta dei 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al precedente comma. ».

7. 0. 212. I Relatori.

***Inammissibile limitatamente
ai commi 15 e 16.***

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni.

2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui primo

periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanzia d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa S.p.A.. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,

n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies* della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

7. 0. 214. I Relatori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis* – 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009».

7. 0. 211. Il Governo.

(Inammissibile)